



**REGOLAMENTO
SULLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE
DI DiSCo**

INDICE

CAPO I	RESIDENZE UNIVERSITARIE
Art. 1	Rapporto di ospitalità
Art. 2	I servizi
CAPO II	ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO
Art. 3	Assegnazione del posto alloggio
Art. 4	Destinazione degli spazi delle residenze e posti alloggio a pagamento
Art. 5	Documentazione richiesta per la presa di possesso
Art. 6	Presa in consegna dell'alloggio
Art. 7	Permanenza nelle strutture abitative
CAPO III	NORME SULL'UTILIZZO DELL'ALLOGGIO
Art. 8	Pagamento della retta
Art. 9	Norme di comportamento
Art. 10	Dotazioni e pulizie delle camere assegnate
Art. 11	Accesso del personale di DiSCo negli alloggi
Art. 12	Chiusura estiva
Art. 13	Chiusura temporanea o definitiva di una residenza
Art.14	Assenze prolungate
Art. 15	Utilizzo sale e spazi comuni
Art. 16	Trasferimenti e mobilità interna
Art. 17	Partecipazione degli studenti
CAPO IV	VISITE E FESTE
Art. 18	Visitatori diurni
Art. 19	Feste

CAPO V DIRITTO ALLA MATERNITA'

Art. 20 Maternità

CAPO VI RILASCIO POSTO ALLOGGIO

Art. 21 Uscita dall'alloggio

CAPO VII RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DANNI

Art. 22 Danneggiamenti e ammanchi

Art. 23 Addebiti e penali

CAPO VIII PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 24 Provvedimenti disciplinari – procedura

Art. 25 Ammonizione

Art. 26 Multa

Art. 27 Trasferimento d'ufficio

Art. 28 Revoca del posto letto

Art. 29 Revoca dei benefici di DiSCo

Art. 30 Decadenza dal beneficio

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Copertura assicurativa

Art. 32 Abrogazioni

CAPO I RESIDENZE UNIVERSITARIE

ARTICOLO 1

Rapporto di ospitalità

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi delle residenze universitarie gestite da DiSCo, in forma diretta o indiretta, e le norme di comportamento richieste agli ospiti, a qualsiasi titolo, di tali strutture.
2. DiSCo garantisce i servizi abitativi nelle proprie strutture residenziali, per ragioni di ospitalità, nei confronti di studenti, neo laureati e ricercatori, secondo le disposizioni del relativo bando di concorso e nel rispetto del presente Regolamento. Trattandosi di servizio di ospitalità è esclusa l'applicazione dell'azione di reintegrazione nel possesso di cui all'art. 1168 del Codice Civile.
3. Il rapporto di ospitalità inizia al momento dell'assegnazione del posto letto.
4. Presso le residenze non è possibile trasferire, neppure temporaneamente, la residenza, mentre è possibile stabilirvi il domicilio sino al giorno in cui termina, ai sensi del relativo bando di concorso, il beneficio del posto alloggio.

ARTICOLO 2

I servizi

1. Nelle residenze universitarie DiSCo garantisce abitualmente:
 - a. la manutenzione straordinaria degli immobili, nonché quella ordinaria;
 - b. gli interventi periodici di tinteggiatura e verniciatura, sia nelle stanze sia negli spazi comuni;
 - c. la riparazione delle apparecchiature;
 - d. la sostituzione dei beni mobili usurati da vetustà;
 - e. la pulizia delle parti comuni;
 - f. la pulizia dei locali assegnati agli studenti disabili;
 - g. il servizio di portineria;
 - h. il rispetto degli standard e delle condizioni di sicurezza, se necessario anche tramite l'utilizzo di apparecchiature di videosorveglianza compatibilmente con la normativa vigente in materia di privacy;
 - i. la custodia di pacchi pervenuti tramite spedizione in portineria per una settimana, previo avviso allo studente destinatario.
2. DiSCo si impegna a, ove possibile e anche impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di natura tecnica e logistica, rendere disponibili agli ospiti:
 - a) servizi di accesso ad internet tramite connessione condivisa tra tutti gli studenti della residenza;
 - b) spazi comuni per la socialità e la condivisione di conoscenze ed esperienze;
 - c) spazi per attività sportive;
 - d) servizi di mutuo sostegno fra studenti, autogestiti o in cogestione con l'Ente.

CAPO II ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO

ARTICOLO 3

Assegnazione del posto alloggio

1. Le modalità e i tempi di assegnazione dei posti alloggio sono previsti nel bando annuale di concorso per il Diritto allo Studio, adottato in conformità alle disposizioni e agli atti regionali di riferimento.
2. I posti alloggio sono riservati prioritariamente agli studenti con qualifica di “fuori sede”, capaci, meritevoli e privi di mezzi, sulla base di criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dalla normativa vigente.
3. L’invito a prendere possesso del posto alloggio avviene in base all’ordine delle graduatorie stilate secondo i criteri fissati annualmente dal bando di concorso per l’attribuzione del beneficio.
4. DiSCo assegna l’alloggio agli studenti secondo la disponibilità degli stessi onde facilitare, quanto possibile, la massima celerità nell’avvio del servizio per il numero maggiore possibile di studenti.
5. L’Ente tiene conto delle preferenze eventualmente espresse da ogni studente senza ledere la velocità di assegnazione del posto alloggio per gli altri studenti aventi diritto. Pertanto le preferenze formulate dagli studenti al momento della presentazione della domanda non costituiscono vincolo per l’Ente.
6. Nelle camere con soli due posti letto la convivenza di genere diverso è consentita solo su richiesta di entrambi gli studenti assegnatari che abbiano un legame di parentela documentato.
7. DiSCo invita gli studenti a candidarsi responsabilmente all’utilizzo del posto alloggio tenendo presente che ogni rinuncia comporta l’aumento della tempistica per la presa di possesso del posto alloggio da parte degli altri studenti. Tuttavia, in caso di rinuncia degli studenti assegnatari di posto alloggio, si procede con la massima celerità possibile mediante lo scorrimento automatico della graduatoria

ARTICOLO 4

Destinazione degli spazi delle residenze e posti alloggio a pagamento

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 12 dello Statuto di DiSCo, l’Ente può destinare gli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative delle medesime strutture anche a studenti non residenti nella struttura stessa.

2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 12 dello Statuto di DiSCo, al fine di favorire il completamento degli studi, l'integrazione delle diverse figure del mondo universitario e lo scambio di esperienze e conoscenze, DiSCo può destinare posti alloggio ai laureandi, dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri soggetti coinvolti nell'attività di studio, didattica e di ricerca, anche prevedendo la possibilità di una contribuzione alle spese differenziata.
3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 12 dello Statuto di DiSCo per un utilizzo più efficiente delle strutture residenziali, DiSCo determina la percentuale dei posti alloggio da destinare a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, in particolare nei periodi di chiusura estiva.

ARTICOLO 5

Documentazione richiesta per la presa di possesso

1. Al momento della presa di possesso, l'ospite presenta la seguente documentazione:
 - a) Un valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente);
 - b) Due fotografie formato tessera;
 - c) Eventuale altra certificazione integrativa, anche sanitaria, richiesta dall'Ente.
2. Il Responsabile della Residenza verificherà la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal relativo bando di concorso per l'assegnazione del posto alloggio.
3. E' condizione per l'assegnazione non avere situazioni debitorie pendenti nei confronti di DiSCo, né essere stati oggetto di revoca dell'alloggio per motivi disciplinari o di decadenza dal beneficio.

ARTICOLO 6

Presenza in consegna dell'alloggio

1. Gli studenti assegnatari del posto alloggio, come individuati da DiSCo, ai sensi del precedente articolo 3, sono tenuti a presentarsi nel luogo, nelle date e nelle ore indicati dall'Ente nella nota di convocazione. In caso di impedimento, per documentati motivi, lo studente è tenuto a contattare, entro 5 giorni dalla data di ricezione della convocazione, l'ufficio preposto per concordare una nuova data. In caso di mancata comunicazione lo studente sarà considerato decaduto.
2. Al momento della presa di possesso l'ospite sottoscrive:
 - a) Atto di accettazione dell'alloggio, comprensivo del presente Regolamento che ne costituisce parte integrante;
 - b) Verbale di *check-in* dell'alloggio relativo allo stato dell'immobile.
3. Il verbale di *check-in* deve contenere informazioni sullo stato dei luoghi e degli arredi presenti nell'appartamento/camera assegnata. L'assegnatario è tenuto ad indicare, nello stesso verbale, eventuali allergie a specifici prodotti al fine di segnalarli agli incaricati del servizio di pulizia e/o derattizzazione/deblattizzazione.

4. La mancata sottoscrizione del verbale di *check-in* fa venir meno l'assegnazione del posto alloggio e comporta la decadenza del diritto allo stesso.
5. Qualora durante il *check-in* l'assegnatario non segnali per iscritto danni o anomalie riscontrate nell'appartamento/stanza contestualmente al suo ingresso, questi potranno essere imputati all'assegnatario sia all'esito di eventuali ispezioni, sia all'accertamento in sede di *check-out*.
6. Lo studente verrà ritenuto responsabile di tutti i danneggiamenti, salvo il deterioramento o il consumo derivante dal normale uso dei beni assegnati. In caso di danni o ammanchi lo studente dovrà risarcire DiSCo ai sensi dei successivi articoli 22 e 23.
7. Con la sottoscrizione dei documenti di cui al comma 2, l'ospite assume l'obbligo della corretta conduzione dell'alloggio assegnato e si impegna a riconsegnarlo nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso.
8. Contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna lo studente riceverà le chiavi della stanza o un badge e le eventuali credenziali di accesso, di cui è vietata la duplicazione e la cessione a terzi pena la decadenza dal beneficio.
9. E' fatto divieto di installare congegni di chiusura delle camere diversi da quelli esistenti.
10. L'assegnatario della stanza è sempre responsabile della conservazione delle chiavi o del badge e delle eventuali credenziali di accesso ricevute. Nelle residenze presidiate H24 le chiavi o il badge devono essere consegnate ad ogni uscita alla reception che le conserva per conto del solo assegnatario. In caso di mancato rispetto, dopo il terzo richiamo scritto lo studente decadrà dal beneficio e dovrà a lasciare la residenza.
11. Nel caso di furto o smarrimento delle chiavi o del badge o delle eventuali credenziali di accesso, lo studente deve sporgere denuncia all'Autorità competente e consegnare copia della denuncia al Responsabile della Residenza che provvederà a predisporre un duplicato delle chiavi o del badge ovvero delle eventuali credenziali di accesso o ad effettuare la sostituzione della serratura a spese dell'ospite. Il duplicato delle chiavi o del badge verrà consegnato allo studente previo pagamento, anche mediante trattenuta sull'importo della borsa di studio, dell'importo di € 2,00 a titolo di contributo alle spese di duplicazione.
12. L'Ente non assume alcuna responsabilità per qualsivoglia oggetto personale, ovvero per valori di qualsiasi tipo, detenuto nelle camere o negli spazi comuni.

ARTICOLO 7

Permanenza nelle strutture abitative

1. I periodi di fruizione del posto alloggio nelle residenze sono stabiliti nel bando annuale di concorso per il Diritto allo Studio. Le date di eventuale apertura di un numero limitato di residenze durante il periodo estivo, saranno comunicate in corso d'anno.

2. Lo studente è tenuto a pernottare nella residenza per almeno i 2/3 delle notti di ciascun mese del periodo di fruizione del servizio abitativo, pena la revoca del posto letto; nei mesi di dicembre, gennaio e luglio l'obbligo di permanenza è ridotto alla metà delle notti di ciascun mese. In tutti i casi sono fatti salvi le diverse disposizioni contenute nel Bando o emanate da DiSCo in relazione a particolari situazioni di disagio, i motivi di salute e di studio (adeguatamente documentati dall'ente competente come ad esempio il Servizio Sanitario Nazionale o ateneo di riferimento).
3. Ogni qualvolta lo studente si assenti per più di tre giorni dalla residenza della quale è ospite è tenuto a comunicarlo per iscritto, anche tramite email, insieme alla data del rientro, al personale addetto. La mancata comunicazione comporta nei confronti dei trasgressori l'adozione da parte dell'amministrazione di provvedimenti disciplinari così come individuati dall'art. 24 e segg., salvo giustificato motivo documentato. Nel caso di assenze ingiustificate superiori a 20 giorni il posto letto sarà liberato da incaricati dell'Ente.
4. Gli studenti universitari che devono conseguire il titolo relativo al corso di studi frequentato entro l'anno accademico, ma oltre il termine di valenza del diritto al posto alloggio derivante dal concorso dell'anno precedente, devono presentare richiesta di permanenza presso l'ufficio preposto. La richiesta dovrà essere presentata nei termini e modalità diffuse mediante specifico avviso. Con provvedimento del Direttore Generale sarà nominata una commissione che valuterà le domande pervenute. All'esito della predetta valutazione la Commissione disporrà l'accoglimento o il rigetto della domanda.
5. Gli assegnatari di posto letto che hanno conseguito il titolo relativo al corso di studi frequentato, dovranno lasciare il posto letto entro 10 giorni dalla data di conseguimento della laurea. Tale data dovrà essere comunicata al Responsabile della Residenza di appartenenza non appena resa ufficiale dall'ateneo di appartenenza. Coloro che permarranno in residenza oltre le 10 notti saranno tenuti al pagamento della tariffa di residenzialità relativamente alle notti indebitamente fruite maggiorata del 50%.
6. Lo studente che non risulti vincitore di posto letto per l'anno accademico successivo deve lasciare la residenza entro il termine previsto dal bando annuale di concorso per il Diritto allo Studio.
7. I titolari di posto letto non possono cederne l'utilizzo a terzi né occuparne uno diverso da quello loro assegnato, pena la decadenza dal beneficio.
8. Nel corso dell'anno accademico l'Ente si riserva la possibilità di procedere al trasferimento d'ufficio ad altra stanza o struttura residenziale qualora risultino necessari interventi non programmabili che rendano inutilizzabile la stanza o parte della residenza o ricorrano ragioni di convivenza, anche in rapporto a favorire la massima velocità possibile nell'assegnazione dei posti alloggio, o incompatibilità ambientale.
9. DiSCo, qualora venga ravvisata la necessità di accertare che lo stato di salute di studenti assegnatari di alloggio non pregiudichi la vita in comunità, potrà richiedere, in qualsiasi momento, l'esibizione di certificazione medica di buono stato di salute. La mancata

esibizione del certificato medico entro il termine indicato dall'Ente sulla relativa richiesta comporta la revoca del posto alloggio.

10. In caso di malattia grave e/o contagiosa, DiSCo potrà disporre l'allontanamento o trasferimento dello studente dalla stanza o dalla struttura, salvo diverse disposizioni impartite dal Servizio Sanitario Nazionale.

CAPO III NORME SULL'UTILIZZO DELL'ALLOGGIO

ARTICOLO 8

Pagamento della retta

1. Lo studente assegnatario del posto alloggio, per il periodo di fruizione dello stesso, è tenuto a corrispondere la retta secondo le modalità e le tariffe diversificate per categoria di utenza, come indicate nel bando annuale di concorso per il Diritto allo Studio.
2. Per i vincitori della Borsa di Studio, ai fini della fruizione degli alloggi verrà operata una detrazione direttamente dall'importo della borsa di studio spettante, come previsto dal relativo bando di concorso.
3. Negli altri casi la retta dovrà essere versata in rate mensili anticipate dal 1^a al 5^a di ogni mese in favore di DiSCo, secondo le indicazioni fornite dall'Ente.
4. Il mancato pagamento di più di due rette sarà motivo di decadenza dal beneficio.

ARTICOLO 9

Norme di comportamento

1. Gli ospiti durante il soggiorno nella residenza devono mantenere un comportamento responsabile improntato al reciproco rispetto, alla correttezza, all'educazione, alla sicurezza propria e degli altri, nonché alla civile convivenza, collaborando con gli altri ospiti e con il personale dell'Ente. Il mantenimento della qualità degli ambienti e dei servizi è affidato, oltre che al personale della residenza, anche alla responsabilità degli studenti.
2. Gli ospiti sono tenuti a:
 - a) denunciare tempestivamente le eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di assegnazione e ad assentarsi dalla residenza, salvo diverse disposizioni del Sistema Sanitario Nazionale, per evitare contagi, fino al conseguimento di completa guarigione, da attestarsi con apposito certificato medico;
 - b) tenere puliti ed in ordine locali, arredi, bagni, cucine, ecc, evitando la presenza di immondizia e di oggetti utilizzati e non puliti/riposti (es. stoviglie sporche);

- c) utilizzare correttamente impianti ed arredi messi a disposizione, evitando qualsiasi comportamento che possa causare danni o comunque comportare pericolo, segnalando tempestivamente eventuali inefficienze alla portineria;
 - d) utilizzare elettrodomestici o qualsiasi tipo di apparecchi elettrici solo se dotati di certificazione di conformità europea alla normativa sulla sicurezza, il loro utilizzo deve essere effettuato rispettando le norme di sicurezza e comunque con l'autorizzazione da parte del Responsabile della Residenza;
 - e) consentire al personale incaricato l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di pulizia;
 - f) spegnere le luci, chiudere l'acqua e serrare a chiave la propria stanza ogni volta che non si utilizza la stessa; in caso di assenze che superino i 7 giorni, l'ospite è tenuto anche a vuotare, sbrinare e lasciare pulito il frigorifero;
 - g) utilizzare sempre e tenere puliti coprimaterassi e copricuscini consegnati da DiSCo;
 - h) esporre avvisi, cartelli o similari esclusivamente all'interno del proprio posto alloggio o nelle bacheche dedicate a tal fine.
3. Gli ospiti non possono:
- a) tenere ed introdurre animali nei locali della residenza e nelle aree esterne ad essa annesse, fatta eccezione per i cani guida degli studenti non vedenti;
 - b) arrecare disturbo: in particolare, dopo le ore 24,00 e prima delle ore 8,00 sono vietati suoni, canti e rumori di qualunque tipo; nelle restanti ore della giornata l'utilizzo di strumenti musicali, apparecchi radio, televisori, impianti stereofonici, ecc., nonché il comportamento generale, devono essere tali da non causare disturbo;
 - c) fumare, anche sigarette elettroniche o similari, all'interno delle stanze ed in tutti gli spazi comuni;
 - d) tenere e/o usare armi, stupefacenti, materiale esplosivo, bombole di gas, suppellettili infiammabili, sostanze nocive o radioattive nelle stanze e negli spazi comuni;
 - e) collocare negli spazi comuni e nelle camere materiale ingombrante o attrezzi che rechino intralcio al passaggio;
 - f) gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori degli appositi contenitori, in difformità alle indicazioni comunali, ove presenti, per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - g) collocare sui terrazzi e sui davanzali qualsiasi oggetto;
 - h) gettare dalle finestre ed in qualunque altro spazio della residenza acqua, mozziconi di sigaretta o altri materiali di qualunque tipo;
 - i) gettare nei condotti di scarico di lavabi, gabinetti, ecc., materiali che possano otturare le tubazioni;
 - j) attuare modificazioni o adattamenti nei locali, verniciature, tinteggiature, spostamenti o adattamenti di impianti;
 - k) manomettere impianti, utilizzare prese multiple, fatta eccezione per le ciabatte marcate CE, munite di interruttore, senza ulteriori adattatori;
 - l) introdurre ed utilizzare stufe, forni, fornelli, condizionatori, o attrezzature informatiche che possano alterare la funzionalità della rete internet, al di fuori delle apparecchiature appositamente predisposte dall'Ente;
 - m) asportare o introdurre mobili od attrezzature di qualunque tipo nei luoghi comuni e nelle stanze; procedere a spostamento, smontaggio, modifica od altro degli arredi;
 - n) eseguire o far eseguire interventi di riparazione, eccetto gli interventi di manutenzione di competenza degli assegnatari;

- o) ospitare persone nelle ore notturne; accogliere visitatori che non abbiano lasciato un documento di identità presso la portineria, fatto salvo quanto previsto nel presente regolamento;
 - p) chiedere agli operatori che operano per conto di DiSCo compiti che esulino dalle loro mansioni, né tenere un comportamento irrispettoso nei confronti degli operatori stessi;
 - q) parcheggiare biciclette e ciclomotori al di fuori degli spazi predisposti ed effettuare operazioni di smontaggio, rimontaggio e verniciatura negli spazi della residenza;
 - r) utilizzare le cucine comuni per un tempo prolungato o comunque in modo da pregiudicarne l'uso per altri ospiti;
 - s) attuare modificazioni o riadattamenti dei locali; in particolare, verniciare, tinteggiare, spostare, smontare e/o modificare impianti, apparecchiature e/o arredi, asportare o introdurre mobili o attrezzature di qualunque tipo nei luoghi comuni e/o nelle stanze, eseguire o far eseguire autonomamente interventi di riparazione;
 - t) utilizzare spazi diversi da quelli destinati dall'Ente per l'appoggio degli stenditoi;
 - u) mettere in atto ogni sorta di comportamento che possa arrecare danno agli ospiti, al personale di servizio, ai passanti, al vicinato, alla struttura e ai beni presenti in essa;
 - v) cedere le chiavi del proprio alloggio ad altre persone, anche solo temporaneamente.
4. L'ospite è tenuto a chiedere al Responsabile della Residenza l'autorizzazione ad introdurre ed utilizzare piccoli elettrodomestici (ventilatori, forni a microonde, ferri da stiro, ecc.), consegnando in portineria copia della certificazione di conformità alle norme di sicurezza dell'elettrodomestico per il quale si chiede l'autorizzazione.
 5. E' fatto assoluto divieto d'introdurre nelle stanze fornelli di qualsiasi tipo.
 6. DiSCo declina ogni responsabilità in caso di furto di effetti personali, compresi oggetti o valori di qualsiasi tipo, dell'ospite.
 7. Gli studenti assegnatari e gli ospiti temporanei sono tenuti a rispettare, oltre agli articoli del presente Regolamento e con gli stessi vincoli, anche tutte le circolari e le disposizioni, che saranno loro comunicate in corso d'anno.

ARTICOLO 10

Dotazioni e pulizie delle camere assegnate

1. DiSCo fornisce agli studenti il corredo da camera (coperte, copriletto, ecc.) che deve essere restituito in buone condizioni all'atto del rilascio della stanza. In caso di perdita o di danneggiamento provocato lo studente è tenuto al risarcimento del danno secondo le disposizioni comunicate dall'Ente.
2. Ove il servizio è attivo l'Ente provvede al periodico rifornimento di biancheria (lenzuola, federe). Nel giorno ed ora indicati gli studenti devono consegnare la biancheria da lavare e ricevono in cambio quella pulita. Lo studente è tenuto obbligatoriamente ad effettuare il cambio biancheria una volta ogni 15 giorni.
3. La biancheria non deve essere utilizzata in modo improprio.

4. Costituisce dotazione del posto letto l'insieme delle utenze (luce, acqua, corrente elettrica e riscaldamento) e l'uso degli spazi comuni.
5. Il mantenimento del decoro e della funzionalità dei beni messi a disposizione dello studente è a carico dell'assegnatario.
6. Ogni studente è tenuto a mantenere la propria camera, il bagno, la cucina, il terrazzo/balcone ove presente in buone condizioni di pulizia ed igienico-sanitarie. L'Ente provvederà ad effettuare controlli periodici tramite il personale incaricato per verificare lo stato di igiene e pulizia. In caso di non conformità con standard igienico-sanitari accettabili, la pulizia straordinaria sarà addebitata allo studente. Lo studente che non provvederà ad igienizzare adeguatamente, ad insindacabile giudizio dell'Ente, gli spazi assegnategli anche a seguito del terzo richiamo formale decadrà dal beneficio e sarà invitato a rilasciare immediatamente l'alloggio.
7. Nel caso lo studente riscontri la presenza di insetti infestanti, al fine di evitarne la proliferazione, è tenuto a comunicarlo immediatamente al personale in servizio che provvederà ad intervenire. Qualora la presenza dei suddetti insetti sia imputabile a scarse condizioni igieniche lo studente sarà richiamato formalmente, al terzo richiamo lo studente perderà il beneficio e sarà invitato a rilasciare l'alloggio.

ARTICOLO 11

Accesso del personale di DiSCo negli alloggi

1. DiSCo è in possesso di copia delle chiavi o del badge degli alloggi, a cui hanno diritto di accedere operatori, funzionari e/o tecnici incaricati di DiSCo anche in assenza degli ospiti, nei seguenti casi:
2. Senza preavviso:
 - a) controlli periodici che si effettuano durante il periodo di assegnazione, anche per verificare il rispetto del presente regolamento;
 - b) a richiesta degli ospiti o di almeno uno di essi;
 - c) interventi o riparazioni con carattere di urgenza;
 - d) prolungata assenza dell'ospite.
 - e) liberazione del posto alloggio di cui all'art. 12 comma 2 e art. 21 comma 6
3. Con preavviso di almeno 48 ore:
 - a) sopralluoghi di verifica delle condizioni dell'alloggio propedeutica alla redazione del verbale di *check in* o *check out*;
 - b) controlli od interventi straordinari relativi agli impianti esistenti nell'alloggio non aventi carattere di urgenza;
 - c) adeguamento o controllo della situazione inventariale degli arredi o attrezzature presenti.Lo studente che preavvisato nelle 48 ore precedenti sia impossibilitato ad essere presente il giorno del controllo può per documentati motivi concordare, ove possibile, un giorno diverso con il personale preposto. Nel caso di reiterati rinvii il personale procederà d'ufficio indipendentemente dalla presenza o meno dello studente.

ARTICOLO 12

Chiusura estiva

1. Nei periodi di chiusura estiva, DiSCo destina una o più residenze all'ospitalità temporanea per gli studenti in emergenza abitativa. Gli studenti che per documentati motivi chiederanno di poter rimanere a pagamento nel periodo estivo, dovranno fare richiesta, secondo modalità che saranno rese note durante l'anno.
2. Gli ospiti assegnatari di posto alloggio, al termine del periodo di assegnazione dello stesso, che non hanno fatto richiesta di permanenza nelle residenze dell'Ente per il periodo estivo o che ne hanno fatto richiesta ed hanno ottenuto l'assegnazione di un diverso posto alloggio, sono tenuti a liberare gli alloggi dai propri effetti personali. L'Ente declina ogni responsabilità in caso di ammanchi o danneggiamenti degli effetti personali. Nel caso in cui lo studente non provveda, l'Ente è autorizzato a procedere, anche in assenza dell'ospite, a liberare il posto alloggio dagli effetti personali. Tale materiale viene raccolto in appositi contenitori non sigillati, e immagazzinato dall'Ente in apposito spazio anche non all'interno della residenza stessa. L'Ente conserva tali materiali per il periodo massimo di 30 giorni, rendendoli disponibili al recupero da parte del proprietario; al termine di tale periodo i materiali verranno donati ai cittadini bisognosi o smaltiti nei modi che l'Ente riterrà più opportuni.

Gli ospiti, prima dell'inizio dei periodi di chiusura delle residenze, provvedono alla pulizia ed al riordino della stanza e dell'appartamento avendo cura di chiudere tutte le utenze. Non devono essere lasciati alimenti deperibili ed il frigorifero deve essere lasciato completamente vuoto e sbrinato.

ARTICOLO 13

Chiusura temporanea o definitiva di una residenza

1. DiSCo, nel caso si verifichi la necessità di procedere alla chiusura temporanea o definitiva di una residenza, per interventi di ristrutturazione o per evenienze non prevedibili, garantisce agli studenti interessati adeguate sistemazioni alternative, attraverso la procedura del trasferimento d'ufficio.

ARTICOLO 14

Assenze prolungate

1. Lo studente in graduatoria, che durante il periodo di assegnazione si assenti dalla residenza per recarsi presso altra università italiana o straniera per motivi di studio, o per altri giustificati motivi, segnala preventivamente a DiSCo la durata e le motivazioni dell'assenza.
2. Lo studente può mantenere la disponibilità dell'alloggio, pagando la corrispondente retta mensile, o lasciarlo alla disponibilità temporanea di DiSCo. In ogni caso deve versare le rette mensili dovute per il periodo dell'assegnazione. Qualora il posto lasciato a

disposizione per ospitalità temporanee venga occupato da un ospite, al termine dell'anno accademico saranno rimborsate le rette per i periodi in cui il posto è stato effettivamente occupato.

3. L'arrivo di ospiti temporanei viene comunicato agli altri studenti della stanza o dell'appartamento dagli operatori di portineria.

ARTICOLO 15

Utilizzo sale e spazi comuni

1. Gli ospiti hanno l'obbligo di collaborare al mantenimento della pulizia e del decoro delle parti comuni.
2. In caso di gravi inadempienze, gli studenti responsabili saranno richiamati ufficialmente, al terzo richiamo scritto lo studente perderà il beneficio e decadrà dal beneficio di posto alloggio.
3. In situazioni di comprovata necessità DiSCo si riserva la possibilità di interdire l'accesso agli spazi comuni.
4. L'Ente provvederà alle opportune disinfezioni e alla pulizia straordinaria di tutti i locali durante la chiusura estiva. Per questo motivo tutti gli spazi comuni dovranno essere liberati da qualsivoglia oggetto personale.
5. Gli spazi comuni presenti nelle residenze possono essere messi a disposizione di un singolo o di un gruppo di studenti per attività ricreative, culturali e formative solamente in orario di presenza del servizio di portineria e non oltre le ore 23,00. Tali attività richiedono la preventiva autorizzazione del Responsabile della Residenza, tenendo conto delle motivazioni, del rispetto delle norme di sicurezza e del presente regolamento, anche con la definizione di eventuali limiti e regolamentazioni specifiche, che dovranno essere scrupolosamente osservati.
6. Gli studenti organizzatori delle iniziative presentano la richiesta scritta e motivata. In caso di autorizzazione, deve essere versato un deposito cauzionale di € 200,00 con assunzione della responsabilità anche degli eventuali danni causati dai partecipanti oltre che di loro eventuali comportamenti contrari al presente regolamento. La cauzione è restituita dopo aver verificato l'assenza di danni e che il locale concesso sia stato ripulito. In caso contrario è trattenuta, a parziale o totale copertura dei danni arrecati.

ARTICOLO 16

Trasferimenti e mobilità interna

1. Qualora uno studente in graduatoria desideri cambiare alloggio assegnato, deve presentare richiesta scritta, secondo la tempistica individuata nel bando annuale di concorso per il Diritto allo Studio ed adeguatamente motivata a DiSCo. In caso di

problemi di salute che rendano necessario un cambio di alloggio, deve essere presentato un certificato medico, aggiornato all'anno accademico di riferimento, rilasciato da uno specialista, che certifichi la patologia in essere e che quindi possa giustificare un trasferimento di alloggio, comunque deciso da DiSCo.

Le domande di ricongiungimento familiare sono ritenute valide solo se vi è la possibilità/disponibilità a condividere i medesimi spazi.

2. DiSCo valuta le richieste pervenute tenendo conto della gravità delle motivazioni scritte presentate. A parità di motivazione, si terrà conto del livello di merito conseguito negli studi e dell'anzianità di iscrizione all'Università, di eventuali richieste di trasferimento già accolte e di eventuali provvedimenti disciplinari già applicati agli studenti richiedenti il cambio di alloggio.
3. DiSCo dispone i trasferimenti, nei limiti della disponibilità di posti liberi, prioritariamente in tre diversi momenti nel corso dell'anno: 1 marzo, 1 giugno, 1 ottobre. Le richieste che verranno considerate in ciascuna occasione, saranno quelle pervenute dall'inizio dell'anno accademico fino, rispettivamente, al 10 febbraio, al 10 maggio e al 10 agosto. Le richieste presentate in date successive a queste slitteranno alla successiva finestra temporale per i trasferimenti.
4. Le richieste sono considerate valide per il solo anno accademico in cui vengono presentate.
5. DiSCo può disporre il cambio di posto alloggio e/o residenza a suo insindacabile giudizio qualora ne ravveda necessità per favorire la tutela del diritto allo studio degli studenti aventi diritto ai servizi dell'Ente. Qualora lo studente non provveda al trasferimento presso gli spazi individuati da DiSCo lo stesso decade dal diritto al posto alloggio e deve lasciare la residenza.

ARTICOLO 17

Partecipazione degli studenti

1. DiSCo promuove forme e strumenti di partecipazione democratica all'interno di ciascuna residenza, a tal fine mette a disposizione gli spazi necessari per consentire agli studenti di organizzare, all'interno di ciascuna residenza, assemblee.
2. Ogni assegnatario del posto alloggio ha diritto di partecipare all'Assemblea, istituita presso ciascuna residenza che si svolge, di norma, una volta al mese. Assemblee straordinarie e motivate devono essere comunicate al Responsabile della Residenza con almeno 48 ore di anticipo.
3. L'Assemblea elegge annualmente ed entro il mese di novembre del relativo anno, al proprio interno, a maggioranza dei votanti, non più di due rappresentanti delegati a trattare con l'Ente problemi generali e specifici della residenza studentesca.

4. L'Assemblea dei titolari di posto alloggio di ciascuna residenza può proporre all'Ente l'adozione di prescrizioni volte a regolamentare problemi specifici e peculiari di ogni singola sede.
5. I rappresentanti della residenza partecipano alle sedute della Consulta, anche su richiesta della Consulta stessa, nei termini e modalità individuati dalla legge regionale n. 6 del 2018 e del regolamento della Consulta regionale per il diritto allo studio e promozione della conoscenza

CAPO IV VISITE E FESTE

ARTICOLO 18

Visitatori diurni

1. Nelle zone comuni e nelle stanze singole è consentito far entrare, un numero di visitatori concordato con il Responsabile della Residenza, purché ciò non arrechi disturbo agli altri ospiti.
2. Il visitatore, durante la presenza all'interno delle residenze, è tenuto al rispetto del presente regolamento. Lo studente ospitante resta garante, sotto ogni aspetto, del comportamento dei suoi ospiti e risponde di eventuali disturbi, danni o problemi da essi causati. Anche per tale motivo allo studente assegnatario non è consentito allontanarsi dalla residenza se il proprio ospite si trova ancora nella struttura.
3. Il visitatore è tenuto a consegnare al personale di portineria un documento di riconoscimento, che verrà custodito fino al termine della visita. Il personale di portineria ha il compito di accertare l'identità, nonché la destinazione, di visitatori ed estranei, di avvisare lo studente assegnatario e di accertarne il consenso e di negare l'accesso ove opportuno in particolare a chi si rifiutasse di indicare la propria destinazione e di consegnare un documento di identità. Lo studente assegnatario è tenuto ad accertarsi che il proprio ospite abbia lasciato il documento in portineria. La momentanea assenza del personale dalla portineria non esime dall'assolvimento dell'obbligo prima dell'ingresso nella residenza. Il portiere deve sempre accertarsi, contattandolo direttamente, che l'assegnatario da cui un esterno vuole recarsi sia in studentato e che acconsenta a riceverlo. In caso contrario non deve consentire l'ingresso alla persona esterna, anche se già conosciuta alla portineria.
4. DiSCo si riserva di vietare l'accesso alla struttura a visitatori che si siano resi precedentemente responsabili di violazioni del regolamento o comunque di comportamenti di disturbo.
5. La presenza dei visitatori è consentita dalle ore 8,30 alle ore 24,00. L'ultimo accesso consentito ai visitatori è alle ore 23,00. Solo la notte precedente un giorno festivo, e solo nelle residenze dove è attivo il servizio di portineria oltre le ore 24,00, la presenza dei visitatori è consentita fino alle ore 00,30 e l'ultimo accesso fino alle ore 23,30.

6. È esclusa la presenza nelle strutture, a qualunque titolo, di minorenni non accompagnati da un genitore.
7. Non è consentita la cessione ad altri, nemmeno momentanea, delle chiavi o del badge di accesso al proprio alloggio. Il portiere è tenuto a negare tassativamente l'ingresso in alloggio a chiunque, in assenza dell'assegnatario, anche a studenti ospiti nella stessa residenza.

ARTICOLO 19

Feste

1. Gli ospiti possono organizzare presso le Residenze momenti di festa, esclusivamente previa autorizzazione e indicazione delle modalità da parte del Responsabile della Residenza, tenendo conto delle disponibilità di spazi, del presente regolamento e della normativa di riferimento.
2. Le feste potranno essere:
 - a) Piccole feste in locali chiusi:
il numero dei partecipanti non potrà superare la capienza massima prevista dalla normativa di sicurezza. I locali per lo svolgimento dell'evento saranno identificati dal Responsabile di struttura;
 - b) Grandi Feste in locali chiusi:
previa disponibilità di idonei ampi locali che possono essere destinati anche allo svolgimento di feste secondo la capienza per ciascuna prevista dalla normativa di sicurezza.
 - c) Feste all'aperto:
previa disponibilità di idonei ampi spazi all'aperto possono essere organizzate feste negli spazi aperti, comunque interni alla Residenza, attenendosi alle linee guide previste dalla normativa in materia di sicurezza.
3. Lo svolgimento delle feste è subordinato al rilascio di autorizzazione scritta del Responsabile della Residenza. La richiesta, sottoscritta dagli organizzatori, deve essere presentata almeno 3 giorni lavorativi prima della data di svolgimento per le piccole feste in locali chiusi, 10 giorni prima per le grandi feste in locali chiusi o feste all'aperto. L'orario di conclusione è definito di concerto dagli organizzatori e dal Responsabile della Residenza.
4. Gli organizzatori devono essere ospiti delle residenze e si assumono la responsabilità del buon andamento della manifestazione, dell'osservanza delle regole, dei comportamenti posti in essere da parte degli ospiti, del risarcimento dei danni arrecati ai beni di DiSCo o degli altri ospiti, della pulizia e del riordino degli spazi dopo l'evento.
5. DiSCo si riserva la facoltà di non concedere l'autorizzazione alla realizzazione dell'evento se gli studenti organizzatori non forniscono adeguate garanzie di osservanza delle regole o qualora le abbiano già violate in occasione di precedenti eventi.

6. Gli organizzatori dovranno impegnarsi a:
- rispettare il limite di esposizione sonora, misurata all'esterno dell'edificio, per tutto il corso della serata, nel rispetto delle normative di legge. In caso contrario, previa intimazione, l'evento verrà annullato;
 - provvedere ad ogni adempimento SIAE che si renda necessario;
 - assumersi l'onere derivante da ulteriore personale richiesto per la vigilanza laddove il responsabile di struttura ne ravvisi la necessità, nonché l'onere per l'attrezzatura e i servizi finalizzati alla festa;
 - provvedere al ripristino della condizione iniziale dello spazio utilizzato;
 - assumersi l'onere derivante dal servizio di pulizia straordinaria del locale e della zona antistante qualora si rendesse necessario;
 - assicurare il normale svolgimento della festa con obbligo di far rispettare le norme del presente regolamento ed assumendosi la responsabilità per ogni fatto contrario al regolamento;
 - i partecipanti esterni verranno registrati presso la reception della residenza dove lasceranno un documento d'identità che sarà riconsegnato all'uscita dal personale di sorveglianza;
 - ai partecipanti che non sono ospiti della struttura nella quale si svolge la manifestazione è consentito l'accesso al solo locale dove si svolge l'evento;
 - le feste dovranno concludersi entro l'orario previsto nell'autorizzazione;
 - gli organizzatori sono responsabili della buona conservazione dei locali e dei beni avuti in uso;
 - gli organizzatori si devono rendere responsabili di fronte alle autorità di pubblica sicurezza fornendo le proprie generalità in caso di violazioni.

CAPO V DIRITTO ALLA MATERNITA'

ARTICOLO 20

Maternità

DiSCo riconosce e tutela il diritto alla maternità e, nelle forme e misure stabilite dal bando e dal presente Regolamento, assicura sostegno durante il periodo di gravidanza. Nei casi di parto durante il periodo di assegnazione, DiSCo, qualora sussistano spazi idonei, assicura la permanenza della madre e del nascituro per i primi mesi dalla data di nascita. L'Ente, durante l'ultimo periodo della gravidanza e dopo il parto, al fine di garantire un'adeguata e confortevole permanenza dell'assegnataria e preservare le prerogative degli altri studenti alloggiati, individua il posto alloggio più idoneo.

CAPO VI RILASCIO POSTO ALLOGGIO

ARTICOLO 21

Uscita dall'alloggio

1. L'ospite che intenda rinunciare all'alloggio assegnato anche in caso di conseguimento del titolo di studio, deve darne informazione scritta e motivata a DiSCo con un preavviso di almeno 30 giorni. In caso contrario, è tenuto al pagamento di una mensilità aggiuntiva rispetto a quella di effettiva fruizione dell'alloggio, fatte salve cause di forza maggiore da documentare adeguatamente. La comunicazione deve necessariamente contenere la data di uscita per essere ritenuta valida. In caso di laurea può essere indicata una data presunta, da precisare appena possibile.
2. In caso di conseguimento del titolo di studio salvo nei casi previsti dal Bando di Concorso, lo studente in graduatoria può rimanere fino a 10 giorni dopo la data della laurea.
3. L'ospite che intenda lasciare l'alloggio in via definitiva, dopo aver osservato gli adempimenti richiesti al comma 1, deve informare anche il portiere, almeno sette giorni prima del rilascio effettivo. Tale preavviso è necessario per organizzare il sopralluogo congiunto, in cui l'ospite deve sottoscrivere l'apposito verbale di *check out* e restituire le chiavi o il badge o le eventuali credenziali di accesso. In caso contrario, la verifica delle condizioni dell'alloggio lasciato, sarà effettuata dal personale di portineria. La spesa per la sostituzione delle serrature, che si renda necessaria per la mancata restituzione delle chiavi o del badge, sarà a carico dell'ospite. In via eccezionale, da motivare adeguatamente e seguendo le procedure richieste, è possibile delegare una terza persona per la sottoscrizione del verbale di *check out*. Il verbale di *check out* definitiva è indispensabile per la regolare restituzione del deposito cauzionale.
4. Eventuali danni, ammanchi o necessità di interventi di pulizia straordinaria, rilevati con le modalità di cui al precedente comma 3, saranno addebitati sul deposito cauzionale versato. Qualora il valore della cauzione non copra l'ammontare del danno, DiSCo procederà al recupero di quanto dovuto.
5. Eventuali effetti personali lasciati in alloggio dall'ospite non più assegnatario saranno rimossi con oneri a carico dell'ospite e tenuti a disposizione del proprietario per 30 giorni. Trascorso tale periodo di tempo, DiSCo declina ogni responsabilità circa la custodia di tali effetti o oggetti personali e provvederà a donarli ai cittadini bisognosi o a smaltirli nei modi che riterrà più opportuni, con oneri a carico dell'ospite uscito.
6. Alla data di scadenza del periodo di ospitalità o alla data indicata da DiSCo in caso di revoca o di trasferimento d'ufficio, entrambe comunicate con email ovvero sulla pagina personale dello studente, senza necessità di solleciti, l'ospite è tenuto a restituire le chiavi o badge alla portineria e a liberare l'alloggio dai propri effetti personali. Qualora non provveda, DiSCo ha facoltà di accedere all'alloggio, anche in assenza dell'ospite, e sostituire la/le serratura/e degli accessi oltre a rimuovere i beni lasciati dall'ospite con oneri a carico dell'ospite stesso. Rimangono, inoltre, a carico dell'ospite il costo giornaliero della tariffa prevista per gli ospiti non in graduatoria per ogni giorno

successivo di occupazione indebita dell'alloggio a partire dalla data prevista per l'uscita, oltre ad eventuali ulteriori oneri anche indirettamente derivanti dal rifiuto di lasciare l'alloggio, fatti salvi gli addebiti per danni, rette, penali, previste dal presente Regolamento.

7. Il deposito cauzionale è restituito entro 90 giorni dalla data di uscita dall'alloggio, fatti salvi eventuali ed ulteriori tempi di verifica, necessari per la quantificazione di danni o ammanchi rilevati al momento del rilascio dell'alloggio, o per pendenze debitorie nei confronti dell'Ente. In tal caso DiSCo comunicherà il prolungamento dei tempi di restituzione e la relativa motivazione. Il rimborso avverrà mediante bonifico bancario su conto corrente (intestato esclusivamente all'interessato).

CAPO VII RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DANNI

ARTICOLO 22

Danneggiamenti e ammanchi

1. L'ospite risponde, anche in solido con gli altri assegnatari, di eventuali danneggiamenti derivanti da disattenzioni, cattivo uso, colpa, rilevati in occasione di apposti sopralluoghi.
2. Gli ospiti sono tenuti a sostenere le spese per interventi straordinari di tinteggiatura e verniciatura dovuti a danni da loro provocati, ivi compresi i segni lasciati da chiodi o nastro adesivo utilizzati per appendere alle pareti poster, ecc..
3. Nel caso in cui non sia possibile imputare responsabilità individuali, ciascuno studente è responsabile in solido con gli altri assegnatari della camera o dell'appartamento dei danni, degli ammanchi e dei maggiori consumi di luce, acqua e gas relativi alla stessa camera o appartamento; è inoltre responsabile in solido con tutti gli assegnatari della Residenza dei danni, ammanchi ed atti vandalici agli arredi, attrezzature e strutture, verificatisi negli spazi comuni.
 - a) DiSCo addebita agli ospiti le spese sostenute per il ripristino dei beni danneggiati, per l'acquisto dei beni risultanti mancanti o non riparabili o per i maggiori consumi di energia elettrica, acqua e gas.
 - b) Per la quantificazione degli importi degli interventi più frequenti, DiSCo applicherà l'elenco prezzi definito in sede di aggiudicazione della gara di appalto per il servizio di manutenzione.. Per gli altri tipi di intervento, l'importo sarà pari ai costi sostenuti da DiSCo che, comunque, sono definiti sulla base dei prezzari ufficiali.
 - c) Le spese sostenute da DiSCo vengono addebitate comprensive di manodopera, IVA e del 10% per oneri amministrativi.
 - d) Nel caso di danni ad arredi o strutture per i quali DiSCo non prevede la sostituzione o la riparazione, verrà richiesto, anziché il rimborso per il ripristino del bene, il pagamento di una penale di € 50,00 per il danno arrecato.

4. DiSCo si riserva di applicare anche penali in caso di danni causati da negligenza, dolo e/o atti vandalici in genere, oltre che nei casi di cui al precedente comma 2, fatto salvo l'obbligo del risarcimento del danno.
5. Il danno deve essere rifuso entro dieci giorni dalla sua notifica.
6. In caso di ritardato o mancato pagamento, all'ospite è rivolta un'ammonizione. Nel caso in cui il ritardo del pagamento si protragga oltre un mese, lo studente decade dal beneficio e DiSCo procede alla revoca del posto alloggio.

ARTICOLO 23

Addebiti e penali

1. In situazioni di particolare degrado igienico nelle stanze e negli spazi comuni, DiSCo si riserva di intervenire con un intervento di pulizia straordinaria, il cui importo, comprensivo di IVA e del 10% per oneri amministrativi, sarà addebitato agli studenti responsabili, anche in solido con gli altri assegnatari.
2. È applicata la penale di € 50,00 nei seguenti casi:
 - a) degrado igienico della propria stanza o degli spazi comuni (cucine, bagni, ecc), ivi compresi l'accumulo di stoviglie sporche e di rifiuti. Le stoviglie accumulate potranno essere rimosse a cura del personale di portineria o di pulizia e successivamente eliminate, se il proprietario non ne fa richiesta entro 7 giorni;
 - b) presenza sui terrazzi di oggetti potenzialmente pericolosi o sui davanzali di oggetti di qualsiasi tipo;
 - c) getto da finestre o balconi di acqua, mozziconi di sigaretta o altri materiali di qualunque tipo;
 - d) frigorifero non sbrinato o non pulito o presenza di alimenti deperibili durante il periodo di chiusura delle strutture;
 - e) buste di immondizia fuori dagli appositi contenitori o mancato rispetto della raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalità previste dai regolamenti comunali;
 - f) consumo improprio di acqua, luce e gas, o lasciarne attivi i punti di erogazione all'uscita dalla stanza; ivi compresa la mancata sorveglianza di pentole e fornelli durante l'uso;
 - g) mancato rispetto delle norme di sicurezza nell'utilizzo di elettrodomestici o apparecchi elettrici in generale o utilizzo senza autorizzazione, nel casi in cui è richiesta;
 - h) Introdurre in residenza qualunque apparecchiatura pericolosa e/o non a norma e/o diversa da quelle autorizzate; ivi comprese stufe, forni, fornelli, condizionatori al di fuori delle apparecchiature appositamente predisposte da DiSCo;
 - i) deposito di materiale ingombrante (biciclette, brandine, ecc.) negli spazi comuni e nelle stanze;
 - j) mancata osservanza del divieto di fumo all'interno della residenza, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa antifumo;
 - k) utilizzo illegale del servizio informatico o non conforme al presente regolamento;
 - l) utilizzo improprio o prolungato, tale da comprometterne l'uso per gli altri ospiti, delle cucine comuni;

- m) deposito negli spazi comuni di più di una bicicletta per ogni studente; smontaggio, rimontaggio e verniciatura di biciclette negli spazi della residenza;
- 3. È applicata la penale di € 250,00 nei seguenti casi:
 - a) detenzione di armi, stupefacenti, materiale esplodente, bombole di gas, suppellettili infiammabili, sostanze nocive o radioattive. In questo caso segue la eventuale dovuta segnalazione alle autorità competenti;
 - b) manomissione di impianti e, in particolare, dei dispositivi di sicurezza, della relativa segnaletica e per l'attivazione impropria di allarmi, ivi compresi gli interruttori protetti, i rilevatori di fumo e qualunque dispositivo in dotazione alla residenza
 - c) stanza non lasciata libera dai propri effetti personali in occasione dell'uscita estiva
- 4. Per danni o ammanchi causati da dolo e/o atti vandalici è comminata una penale di € 50,00 a carico di ciascuno studente responsabile, anche in solido con gli altri assegnatari, oltre alla spesa sostenuta per il ripristino o per il maggior consumo, come specificato al precedente art. 22.
- 5. Qualora se ne ravvisi la necessità, il Direttore Generale si riserva la facoltà di rivedere, con successivo provvedimento, l'importo delle penali come sopra determinato.

CAPO VIII PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ARTICOLO 24

Provvedimenti disciplinari – procedura

- 1. Le violazioni del presente regolamento e di altre disposizioni preventivamente rese note comportano l'applicazione di sanzioni così graduate:
 - a) ammonizione
 - b) multa
 - c) trasferimento d'ufficio
 - e) revoca del beneficio al posto letto
 - f) revoca dei benefici DiSCo
- 2. L'ammonizione e la multa, saranno comminati dal Responsabile di Residenza; rientra nella competenza esclusiva del Responsabile (P.O.) del servizio abitativo di DiSCo il trasferimento d'ufficio; la revoca del posto beneficio al letto e dei benefici è di competenza del relativo Dirigente del Presidio territoriale di DiSCo.
- 3. Il Responsabile della Residenza avvia il procedimento notificando, anche via email, contestazione scritta delle violazioni al presente regolamento. Qualora non sia possibile accertare responsabilità individuali, la contestazione viene effettuata a tutti gli ospiti rispettivamente della camera, della struttura o dell'edificio mediante notifica collettiva via email nonché per mezzo di avviso pubblicato negli appositi spazi.
- 4. Lo studente ha il diritto di presentare per iscritto al Responsabile di Residenza, entro 10 giorni dal ricevimento/affissione della contestazione, le proprie controdeduzioni. Decorso

tale termine il Responsabile di Residenza o il Responsabile del servizio abitativo o il Dirigente dell'Ente possono:

- accettare le controdeduzioni determinando la chiusura del procedimento disciplinare con l'archiviazione;
 - respingere le controdeduzioni e comminare una delle sanzioni previste dal comma 1 del presente articolo.
5. Avverso i provvedimenti del Responsabile di Residenza, del Responsabile del servizio abitativo, del Dirigente è ammesso, entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione, ricorso al Direttore dell'Ente che decide in via definitiva, sentiti gli interessati, entro i successivi 30 giorni. Trascorsi i 30 giorni, la mancata comunicazione da parte del Direttore dell'Ente è da intendersi come conferma della sanzione comminata. Dell'eventuale audizione viene redatto idoneo verbale.
6. Il Dirigente, in casi di elevata gravità, può disporre, con provvedimento motivato, la temporanea interdizione all'accesso alla struttura in pendenza di procedimento disciplinare per comportamenti e fatti per i quali sia applicabile la sanzione della revoca del beneficio al posto letto o di un altro o di tutti i benefici DiSCo.

ARTICOLO 25

Ammonizione

1. L'ammonizione consiste in un richiamo scritto e motivato allo studente assegnatario.
2. L'ammonizione è applicabile a:
 - a) comportamento non improntato al reciproco rispetto, alla correttezza, all'educazione ed alla civile convivenza con gli altri ospiti e col personale;
 - b) violazione, del presente regolamento reso disponibile alla consultazione;
 - c) utilizzo dei cortili, corridoi, sale di lettura e salette ai piani per giochi o passatempi che arrechino disturbo;
 - d) occupare un posto letto presso la struttura assegnata diverso dal proprio;
 - e) mancata interruzione tra le ore 22.00 e le ore 8.00, sia nelle proprie camere sia negli spazi comuni, di tutte le attività che comportano la diffusione all'esterno di rumori arrecanti disturbo al vicinato e agli altri ospiti della Residenza;
 - f) introduzione di attrezzature o apparecchiature o arredi e complementi d'arredo non autorizzati;
 - g) utilizzo degli spazi comuni come posteggio per veicoli a motore e mezzi in genere;
 - h) ricevere visite nei locali e nei servizi comuni al di fuori dei casi previsti dal regolamento;
 - i) abbandono di resti di cibi e bevande nei locali cucina e negli spazi comuni;
 - j) stendere i propri indumenti in spazi comuni diversi da quelli a ciò dedicati;
 - k) mancata o ritardata dichiarazione di assenza di cui all'art. 7, comma 3.
3. L'applicazione della seconda ammonizione per la medesima violazione nel corso dello stesso anno accademico comporta l'applicazione della multa come disciplinato dal successivo articolo 26.

ARTICOLO 26

Multa

1. La multa consiste in una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 da pagarsi entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del provvedimento scritto secondo le fattispecie seguenti:
 - a) Tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse; € 25,00;
 - b) Attuare smontaggi, modifiche o adattamenti degli arredi nelle camere e negli spazi comuni, sottrarre mobili o attrezzature dai luoghi comuni; € 50,00;
 - c) Applicare adesivi o manifesti permanenti che arrechino danni direttamente su pareti, porte o arredi; esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati; € 25,00;
 - d) Aver messo in atto azioni che hanno recato danno agli altri ospiti o al personale in servizio, ai passanti e vicinato, o alla struttura e ai beni presenti in essa (oltre eventuali risarcimenti del danno) euro100,00;
 - e) Organizzare o partecipare a feste che arrechino disturbo ad altri ospiti prive della necessaria autorizzazione; € 100,00;
 - f) Occupare un posto letto in altra struttura DiSCo diversa da quella assegnata; € 250,00;
 - g) Ricevere visite in violazione del disposto di cui all'art. 17; € 100,00;
 - h) Aver cumulato due ammonizioni per la stessa violazione, non prevista nelle lettere precedenti, nel medesimo anno accademico; € 100,00.

2. L'applicazione di due sanzioni comporta il trasferimento d'ufficio dello studente ad altra residenza senza garanzia della stessa tipologia di camera.

ARTICOLO 27

Trasferimento d'ufficio

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per le specifiche violazioni, lo spostamento di struttura può essere disposto dal Responsabile del servizio abitativo DiSCo in tutti i casi in cui l'Ente ne ravvisi la convenienza per gli studenti e comunque nei seguenti casi:
 - a) permanenza di visitatori in struttura durante la fascia oraria notturna;
 - b) violazione del presente regolamento da parte di un assegnatario già destinatario di sanzioni come disciplinato dall'art. 26, comma 2.

2. L'Ente effettua il trasferimento d'ufficio ad altro alloggio con preavviso di 7 giorni; in casi di particolare gravità, DiSCo può procedere al trasferimento d'ufficio con effetto immediato.

ARTICOLO 28

Revoca del posto letto

1. Il beneficio al posto letto viene revocato all'assegnatario, nei seguenti casi:

- a. comportamenti contrari all'ordine pubblico o che arrecano danno alla sensibilità etica, politica o religiosa di altri ospiti o personale della residenza o in caso di condotte illecite ovvero che procurano danno all'immagine di DiSCo o Regione Lazio, tale da ingenerare discredito nella generalità dei cittadini, negli utenti – anche potenziali – e nelle loro famiglie; introduzione nella residenza di sostanze nocive, comprese sostanze stupefacenti, o infiammabili di uso non domestico. In questo caso segue l'eventuale dovuta segnalazione alle autorità competenti;
- b. mancato utilizzo del proprio posto letto secondo le modalità previste;
- c. mancata esibizione del certificato medico entro i dieci giorni successivi alla richiesta nei casi previsti dal bando;
- d. in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria entro i termini previsti dall'art. 26 comma 1 o del risarcimento secondo quanto previsto dall'art 22 comma 6. Il pagamento del dovuto, se superiore ai 100,00 €, potrà essere rateizzato in massimo quattro rate e comunque entro la data di abbandono della residenza. Il mancato pagamento di una rata comporta la revoca immediata del posto letto.

ARTICOLO 29

Revoca dei benefici di DiSCo

1. I benefici (posto letto, borsa di studio e servizio ristorazione) vengono revocati all'assegnatario previo espletamento dell'istruttoria prevista dall'art. 24, nei casi indicati nel presente regolamento e comunque qualora dovessero verificarsi le seguenti eventualità ad opera dell'ospite:
 - a) cessione o permesso di utilizzo del proprio posto letto a terzi tanto a titolo gratuito quanto a titolo oneroso;
 - b) comportamenti di particolare gravità che rechino gravi danni a DiSCo o Regione Lazio e/o mettano in pericolo soggetti terzi;
 - c) introduzione nella residenza di armi, esplosivi, o detenzione di sostanze stupefacenti;

ARTICOLO 30

Decadenza dal beneficio

1. Lo studente decade dal posto letto/camera nei seguenti casi:
 - a) per aver conseguito la laurea;
 - b) per trasferimento ad altra sede universitaria avente sede legale fuori dalla Regione Lazio;
 - c) per aver rinunciato irrevocabilmente al proseguimento degli studi;
 - d) per rinuncia definitiva al posto letto;
 - e) per aver raggiunto il termine di utilizzo del beneficio disposto dal bando annuale di concorso per il Diritto allo Studio.
2. L'assegnatario è tenuto a dare comunicazione scritta al Presidio territoriale competente ed al Responsabile di Residenza entro 5 giorni dall'avverarsi:
 - a) del conseguimento della laurea;
 - b) dell'avvenuto trasferimento ad altra sede universitaria, avente sede legale fuori dalla Regione Lazio;



- c) dell'avvenuta interruzione degli studi.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 31

Coperture assicurative

1. Gli studenti assegnatari del posto alloggio sono assicurati contro gli infortuni che possono prodursi nell'ambito delle residenze con apposita polizza.

ARTICOLO 32

Abrogazioni

1. Sono abrogati tutti i regolamenti attualmente in vigore relativi alla disciplina delle residenze universitarie.